



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 26 MAGGIO 2022

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022**

Il giorno 26 MAGGIO 2022 alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità telematica, come disciplinato dall'art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti :

|   | NOMINATIVO         | P | A |    | NOMINATIVO        | P | A |
|---|--------------------|---|---|----|-------------------|---|---|
| 1 | MASSARI ANDREA     |   | X | 10 | TOSCANI CARLO     |   | X |
| 2 | TEDESCHI MARCO     | X |   | 11 | GALLICANI MARCO   | X |   |
| 3 | DOTTI FABIO        |   | X | 12 | SCARABELLI ANDREA |   | X |
| 4 | NARSETI ALESSANDRA | X |   | 13 | UNI GIAN FRANCO   | X |   |
| 5 | BUSANI FEDERICA    |   | X | 14 | PARRI SAMANTHA    | X |   |
| 6 | SARTORI RITA       | X |   | 15 | CABASSA ANDREA    | X |   |
| 7 | SPELGATTI OMAR     | X |   | 16 | COMERCI GIUSEPPE  | X |   |
| 8 | SERVENTI PAOLA     | X |   | 17 | POLLASTRI LUCA    |   | X |
| 9 | RASTELLI DAVIDE    | X |   |    |                   |   |   |

TOTALE PRESENTI : 11

TOTALE ASSENTI : 6

Assiste il Segretario Generale **Dott. Luigi Terrizzi**.

Constatata la legalità dell'adunanza e la regolarità della connessione, il Presidente del Consiglio **Rita Sartori** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : MALVISI DAVIDE.

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 26 MAGGIO 2022

## OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

Rispetto all'appello iniziale è presente il Sindaco Andrea Massari e i Consiglieri Andrea Scarabelli e Luca Pollastri; la Consigliera Samantha Parri, come anticipato in Conferenza Capi Gruppo si allontana dalla seduta consiliare, n. 13 Consiglieri presenti;

Dato atto che tutti i presenti risultano regolarmente collegati in modalità telematica attraverso la piattaforma "Zoom Meetings";

Udita l'illustrazione del Sindaco Andrea Massari;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Richiamato l'art. 5-decies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha modificato l'art. 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019 come segue:

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 759, legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, comma 760, legge n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art.1, comma 751, legge n. 160/2019 con cui si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,;

Preso atto che, per il combinato disposto dell'art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e dell'art. 1, comma 743, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, limitatamente all'anno 2022, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta

in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5 per cento;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, legge n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022**;

Visti:

- l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si dispone che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, che ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs, 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 756, della legge 160/2019 in cui si dispone che: *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato"*.

Preso atto che il decreto di cui all'art. 1, comma 756, della legge 160/2019 a tutt'oggi non è stato

emanato;

Richiamata la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 in cui si chiariva che“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, commi 748-755, legge n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 1, commi 748-755, legge n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:

#### **Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30 giugno 2020 ha approvato le seguenti aliquote IMU per l’anno d’imposta 2020 , confermate per l’anno 2021 con deliberazione 71 del 30 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023:

| Fattispecie | Aliquota -<br>detrazione<br>anni 2020 e 2021 |
|-------------|--|
|-------------|--|

|   |          |
|---|----------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)   | 0,6%     |
| Unità immobiliari e relative pertinenze regolarmente assegnate dall'ACER a soggetti che le utilizzano come abitazione principale  | 0,6%     |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti  | 1,06%    |
| Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale   | 1,06%    |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D  | 1,06%    |
| Terreni agricoli  | 1,06%    |
| Aree fabbricabili   | 1,06%    |
| Abitazioni tenute a disposizione  | 1,06%    |
| Altri immobili  | 1,06%    |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale  | 0,10%    |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)  | 0,00%    |
| Fabbricati di categoria C/1 e C/3 che hanno ridotto del 20% il canone locazione rispetto all'anno precedente con contratto di locazione stipulato a norma della legge 392/78 e 1571 Codice Civile regolarmente registrato | 0,76%    |
| Detrazione per abitazione principale  | € 200,00 |

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 30 giugno 2020;

Richiamato l'art. 8, comma 2, del sopra citato regolamento con cui è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto che l'introduzione per gli anni 2020 e 2021 dell'aliquota agevolata allo 0,76% per i fabbricati di categoria C/1 e C/3 situati nel territorio del comune di Fidenza, relativamente ai quali i proprietari nel corso del 2020 e del 2021 hanno ridotto di almeno il 20% i canoni di locazione commerciale rispetto all'anno precedente con contratto di locazione stipulato a norma della legge 392/78 e 1571 Codice Civile regolarmente registrato, rientrava nelle azioni intraprese dal comune di Fidenza per mitigare l'impatto economico negativo dell'emergenza sanitaria;

Valutata l'opportunità di prevedere tale agevolazione anche per l'anno di imposta 2022 e ritenuto pertanto di mantenere l'aliquota agevolata dello 0,76% per tutti i fabbricati di categoria C/1 e C/3 relativamente ai quali i proprietari negli anni 2020, 2021 e 2022, hanno ridotto di almeno il 20% i canoni di locazione commerciale, per il periodo contrattuale per cui è prevista la corresponsione del canone ridotto;

Ritenuto pertanto di **approvare per l'anno 2022** le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU):

| Fattispecie  | Aliquota/detrazione |
|--|---------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)  | 0,6%                |
| Unità immobiliari e relative pertinenze regolarmente assegnate dall'ACER a soggetti che le utilizzano come abitazione principale | 0,6%                |

|  |          |
|--|----------|
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti   | 1,06%    |
| Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale  | 1,06%    |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D   | 1,06%    |
| Terreni agricoli   | 1,06%    |
| Aree fabbricabili  | 1,06%    |
| Abitazioni tenute a disposizione   | 1,06%    |
| Altri immobili   | 1,06%    |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale   | 0,10%    |
| Fabbricati di categoria C/1 e C/3 per cui il canone di locazione commerciale è stato rinegoziato in diminuzione di oltre il 20% negli anni 2020, 2021 e 2022, per gli anni e/o i mesi oggetto di riduzione del canone. | 0,76%    |
| Detrazione per abitazione principale   | € 200,00 |

Ritenuto inoltre di non avvalersi, per l'anno 2022 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 è iscritto in bilancio per € 9.300.00,00, al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare*

*l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, comma 767, legge n. 160/2019 dispone che *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

Richiamato il decreto 20 luglio 2021 del Mef e del Ministro dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2021, n.195, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente n. 1: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Responsabile del Servizio Entrate, Francesca Zerbini, secondo cui la proposta di deliberazione è "tecnicamente regolare";
- dal Responsabile del Servizio Bilancio, Dott. Marco Burlini, secondo cui la proposta di deliberazione è "contabilmente regolare";

**UDITI gli interventi:**

- del Consigliere Andrea Cabassa;
- del Consigliere Gian Franco Uni;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese, singolarmente espressa, nessun astenuto, con n. 8 voti favorevoli (Andrea Massari, Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Rita Sartori, Omar Spelgatti, Paola Serventi, Davide Rastelli, Marco Gallicani) e n. 5 contrari (Andrea Scarabelli, Gian Franco Uni, Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, Luca Pollastri), presenti e votanti n. 13 consiglieri;

### DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2022, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

| Fattispecie  | Aliquota detrazione |
|--|---------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)  | 0,6%                |
| Unità immobiliari e relative pertinenze regolarmente assegnate dall'ACER a soggetti che le utilizzano come abitazione principale   | 0,6%                |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti   | 1,06%               |
| Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale  | 1,06%               |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D   | 1,06%               |
| Terreni agricoli   | 1,06%               |
| Aree fabbricabili  | 1,06%               |
| Abitazioni tenute a disposizione   | 1,06%               |
| Altri immobili   | 1,06%               |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale   | 0,10%               |
| Fabbricati di categoria C/1 e C/3 per cui il canone di locazione commerciale è stato rinegoziato in diminuzione di oltre il 20% negli anni 2020, 2021 e 2022, per gli anni e/o i mesi oggetto di riduzione del canone. | 0,76%               |
| Detrazione per abitazione principale   | € 200,00            |

2. di **precisare** che l'aliquota agevolata al 0,76% per i fabbricati di categoria C/1 e C/3 i cui proprietari nel corso del 2020, 2021 e 2022 hanno ridotto di almeno il 20% i canoni di locazione commerciale rispetto all'anno precedente, con contratto di locazione stipulato a norma della legge 392/78 e 1571 Codice Civile regolarmente registrato, è applicabile per gli anni e/o i mesi oggetto di riduzione del canone ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, a pena di decadenza, redatta su modulo predisposto dal Comune;
3. di **dare atto** della congruità delle aliquote IMU 2022 con gli stanziamenti previsti nell'annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione n. 48 del 29/12/2021:

- Titolo I, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi”, Categoria 06 “ Imposta municipale Propria” capitolo 00150001 “Imposta municipale propria IMU” - 9.300.000,00 euro già al netto del fondo di alimentazione solidarietà comunale;

4. **di dare atto** che con deliberazione di Giunta n. 280 del 23 dicembre 2021, allegata all'atto del Consiglio n. 48 del 30/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, la Giunta Comunale ha approvato le tabelle dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili quale riferimento per l'accertamento del valore assoggettabile all'imposta municipale propria IMU per l'anno 2022;
5. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2022 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
6. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Entrate, dott.ssa Francesca Zerbini;

Successivamente, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione al provvedimento,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese, singolarmente espressa, nessun astenuto, con n. 8 voti favorevoli (Andrea Massari, Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Rita Sartori, Omar Spelgatti, Paola Serventi, Davide Rastelli, Marco Gallicani) e n. 5 contrari (Andrea Scarabelli, Gian Franco Uni, Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci, Luca Pollastri), presenti e votanti n. 13 consiglieri;

## DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rita Sartori

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Terrizzi



Comune di Fidenza

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 28 del 20/05/2022*

Data 23/05/2022

*Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile  
- Responsabile Entrate*

ZERBINI FRANCESCA / INFOCERT SPA



Comune di Fidenza

## Settore Servizi Finanziari e Programmazione

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2022**

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo n. 28 del 20/05/2022 .

Data 23/05/2022

IL FUNZIONARIO

(BURLINI MARCO / INFOCERT SPA)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del comune il **01/06/2022** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Fidenza, li **01/06/2022**

L'incaricato del Segretario Generale

---

## ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del comune dal giorno **01/06/2022** al giorno **16/06/2022** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.

Diverrà esecutiva a norma dell'art. 134.4 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267 il **11/06/2022** decorsi 10 giorno dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del d.lgs. 267/2000).

Fidenza, li **01/06/2022**

L'incaricato del Segretario Generale

---